



Senato della Repubblica

10[^] Commissione Industria, Commercio, Turismo

Disegno di legge di Istituzione del marchio «*Italian Quality*» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani

6 marzo 2014



Casartigiani conferma l'esigenza, ormai da tempo rappresentata, di valorizzazione dei nostri prodotti, oltre che sul mercato interno anche e specificamente sui mercati esteri, mediante la individuazione di misure legislative idonee ad un efficace rilancio delle esportazioni dei prodotti italiani ottenibile solo attraverso il superamento dei limiti, attualmente costituiti, dal riferimento operato dalla Normativa Europea – in materia – alle regole del codice doganale.

Il presente Disegno di Legge individua, nelle finalità indicate dalla sua relazione introduttiva, obiettivi che risultano, dunque, a Casartigiani pienamente condivisibili sia sul piano del risultato, sia sul piano del metodo di approccio – oggi anche in questa Sede, del resto, confermato – basato sul confronto e l'apporto collaborativo delle Organizzazioni delle Imprese.

Riteniamo, dunque, utile questa Audizione per rappresentare gli elementi di criticità che ravvediamo nell'articolato del Disegno di Legge e che ci appaiono non sufficientemente adeguati al raggiungimento degli scopi e della ratio a cui il Disegno di Legge è ispirato.

Al riguardo, è anzitutto da premettere che la strada di contemperare e complementarizzare i due anzidetti obiettivi con l'esigenza di protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, può indubbiamente essere la strada più agevole al fine di inserire l'intervento del Legislatore Nazionale in una materia fortemente dominata dalla competenza normativa e regolamentare dell'U.E. e



dalla contemporanea presenza di forti contrasti di interessi tra gli Stati membri dell'U.E. e gli stessi diversi settori produttivi.

Tanto precisato, riteniamo tuttavia insufficiente l'attuale formulazione sul punto del D.D.L. in quanto al fine di effettivamente garantire la reale corretta informazione e conseguente efficace tutela rispetto "*all'origine italiana*" sarebbe necessario inserire la previsione della tracciabilità rispetto alla esecuzione in Italia *di tutte le fasi di produzione*: e non solo dell'ultima trasformazione sostanziale o anche di una ulteriore "qualunque lavorazione".

La certezza, infatti, da offrire sui mercati esteri deve necessariamente essere quella di una garanzia seria, trasparente e concreta della possibilità di individuare un prodotto come "vero ed autentico prodotto italiano": ottenibile solo quando lo stesso è realmente eseguito interamente in Italia.

Tale, del resto, è il concetto qualificatorio già espresso dalla Legge 166/2009 che richiede, ai fini di valorizzare e certificare le produzioni realmente italiane che i prodotti siano il risultato di una "*filiera produttiva interamente stabilizzata in Italia*".

Non sembra dunque davvero il caso che l'emanando Disegno di Legge si vada a porre in contrasto con il risultato decisorio definito con la precedente citata Legge o, comunque, si inserisca in modo idoneo ad ingenerare confusione rispetto al risultato così già raggiunto in Sede Legislativa.



Al contrario, il Disegno di Legge può divenire strumento per rafforzare il principio sedimentato sulla base della Legge 166/2009 se andrà a complementarizzarla sotto il profilo della tracciabilità della garanzia di svolgimento dell'intero ciclo di produzione in Italia.

Altro elemento di criticità è relativo alla previsione dell'istituzione di un Albo degli Imprenditori abilitati ad utilizzare il marchio per uno o più prodotti qualora non andasse ad individuare anche le specifiche linee produttive relative ai singoli prodotti.

Ciò in quanto, altrimenti, un produttore titolare del marchio ed inserito nell'Albo potrebbe avere diverse linee produttive di diverso livello qualitativo non rispondenti alla genericità della previsione del suo semplice inserimento nell'elenco che renderebbe – per il fatto stesso – tutti i suoi prodotti rispondenti ai requisiti previsti del marchio.

Sembra, inoltre, necessario che l'articolato vada anche a tener conto della diffusione dei tanti preesistenti marchi a livello locale che se non coordinati e raccordati al marchio "Italian Quality" andrebbero ad ingenerare un intuibile e dannosa confusione rispetto ai mercati ed agli stessi consumatori

Altro profilo di attenzione è, poi, relativo ai possibili costi per le Imprese sulle quali, ovviamente, non può essere scaricato alcun ulteriore onere economico e complicazione burocratica per il raggiungimento degli obiettivi della Legge.



Fondamentale, infine, appare la necessità di una maggiore armonizzazione dell'attuale testo del Disegno di Legge con la normativa comunitaria in tema di marchi di qualità e di indicazioni di provenienza, al fine di evitare altrimenti probabili censure da parte della Commissione Europea.

In base alla giurisprudenza comunitaria il marchio di qualità deve, infatti, prescindere dall'origine geografica e riferirsi, invece, alle caratteristiche intrinseche del prodotto: dal che la necessità di valorizzare gli elementi di apporto qualitativo insiti nella produzione come garanzia del vero *"Made in Italy"*.

Al riguardo, appare fondamentale discostarsi dal solo elemento territoriale per individuare quale elemento connotante della qualità del vero prodotto italiano proprio e specificamente le caratteristiche qualitative intrinseche ed oggettive del processo produttivo basato sulle conoscenze, tradizioni, creatività, manualità ed eleganza insite nella effettiva ed integrale realizzazione del prodotto nel nostro Paese.

Allo stato, dunque, riteniamo il Disegno di Legge in questione necessario di una profonda rivisitazione dell'articolato normativo finalizzata al superamento delle anzidette criticità ed alla reale rispondenza alla ratio che ne è alla base.